



## **IAS 16**

# **Immobili, impianti e macchinari: divergenze tra principio contabile e normativa tributaria**

16 giugno 2011



## **AUTORI DEL DOCUMENTO**

Questo documento redatto da **Claudio Peroni** è stato discusso dalla Commissione, approvato nel suo testo finale nella riunione del 20 gennaio 2010 e successivamente aggiornato alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E del 28.2.2011 e dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8.6.2011.



## INDICE

1.	PREMESSA .....	4
2.	AMMORTAMENTO E VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DI BENI NON DETENUTI IN PROPRIETÀ .....	7
3.	COMPONENT APPROACH.....	7
4.	CONTABILIZZAZIONE DI TERRENI E IMMOBILI .....	8
5.	AVVIO DELL'AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI E MISURA DELL'AMMORTAMENTO DEDUCIBILE NELL'ANNO DI ACQUISIZIONE .....	9
6.	SPESE DI MANUTENZIONE CICLICA .....	10
7.	SPESE DI SMANTELLAMENTO, RIMOZIONE E RIPRISTINO .....	11



## 1. PREMESSA

Nel presente contributo si riporta una sintesi delle principali questioni problematiche derivanti dalle possibili divergenze tra le regole dettate dallo IAS 16 e le norme sul reddito d'impresa contenute nel Tuir riguardanti i beni ammortizzabili, alla luce delle nuove disposizioni introdotte per i soggetti IAS adopter dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed integrate dal D.M. n. 48 del 1.4.2009 (Decreto IAS) e dal D.M. 8.6.2011 che, come noto, sono improntate ad un principio di derivazione rafforzata del reddito d'impresa dalle risultanze del bilancio. Si ritiene altresì opportuno evidenziare anche altre fattispecie sulle quali si sofferma la Relazione illustrativa al Decreto IAS, indicando per ciascuna di esse il corretto inquadramento nell'ambito del nuovo quadro normativo. Si precisa che il presente contributo si occupa in particolare delle implicazioni fiscali connesse a impianti e macchinari, ritenendosi opportuno affrontare in un futuro separato documento il trattamento degli immobili, inclusi quelli disciplinati dallo IAS 16.

La sintesi qui riportata si basa prevalentemente, oltreché sulle fonti normative e la citata Relazione, sui chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E del 28.2.2011, sui contributi della dottrina rinvenuti nelle maggiori riviste di settore nonché sul Documento 1 della "Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese IAS Adopter" pubblicato dall'Assonime.

Come noto, l'elemento principale che caratterizza il nuovo impianto normativo per i soggetti IAS adopter è il fatto che, come recita l'art. 83 del Tuir, *"Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ..... valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili"*. Tale concetto è rafforzato da quanto previsto nell'art. 2, comma 1 del Decreto IAS con il puntuale richiamo della valenza fiscale delle risultanze del bilancio redatto applicando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e della inapplicabilità delle norme di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del Tuir.

Nel contempo, nella Relazione al Decreto si precisa che, alla luce della formulazione della norma di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, valutazioni ed accantonamenti e quelle che derogano, per motivi di carattere prettamente fiscale, al bilancio redatto con i criteri nazionali e che, pertanto, continuano a porre analoghe deroghe anche al bilancio redatto secondo gli IAS. In quest'ultimo gruppo rientrano, tra le altre, le norme che, come recita l'art. 2, comma 2 del Decreto *"... prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione e ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta ...."*.

Uno dei principali problemi da affrontare nell'applicazione del nuovo impianto normativo è dunque quello di comprendere quando ci si trovi di fronte a questioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale e quando invece si sia in presenza di questioni afferenti le valutazioni.

Al riguardo è intervenuta, seppur solo dopo tre anni dall'entrata in vigore del nuovo regime, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/2011, nella quale sono contenuti chiarimenti anche in merito alle nozioni sopra citate. In estrema sintesi, l'Agenzia ha precisato che: (i) il fenomeno della qualificazione attiene all'esatta individuazione dell'operazione posta in essere e consente di individuare lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurla, tenendo conto della funzione economica e degli effetti sostanziali



che questa determina. Tale qualificazione consente altresì di individuare gli effetti economico-patrimoniali e giuridici sostanziali che ne derivano; (ii) il fenomeno della classificazione riguarda il passo successivo e consente di individuare gli effetti che l'operazione produce riguardo alle appostazioni in bilancio e dunque sul reddito. In altri termini, la classificazione comporta l'individuazione della tipologia di provento od onere di ciascuna operazione; (iii) l'imputazione temporale attiene, infine, alla individuazione del periodo di imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

Nonostante i suddetti chiarimenti, permangono situazioni in cui la distinzione tra qualificazione/classificazione/imputazione temporale e valutazioni non appare di agevole individuazione. Con riferimento ad esempio agli ammortamenti, si osserva che questi - sebbene, come è stato evidenziato, possano rientrare anche nella categoria delle imputazioni temporali<sup>1</sup> - sembrano appartenere prevalentemente all'area delle valutazioni, posto che la redazione del piano di ammortamento implica in primis una stima della vita utile economica del bene. Ed in tal senso si è mosso lo stesso legislatore. L'appartenenza degli ammortamenti alla sfera delle valutazioni comporta dunque che ad essi non si applica la deroga alle specifiche regole fiscali previste dal Tuir. E ciò è naturalmente vero se si ha riferimento ai limiti quantitativi delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili, che restano quelle stabilite dal D.M. 31.12.1988.

Come è stato correttamente osservato<sup>2</sup>, vi sono però altri aspetti che possono avere impatto indiretto sul ciclo di ammortamento ma che sembrano riguardare più propriamente questioni di qualificazione/classificazione dei beni strumentali. Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui un bene, ancorché non ancora di proprietà, debba essere iscritto in bilancio secondo gli IAS in quanto l'impresa già ne sopporta i rischi e ne trae i relativi benefici. O ancora ai casi in cui, a fronte di un bene unitario nel suo complesso, gli IAS impongano un trattamento separato di singole componenti significative (c.d. component approach) ovvero quando l'applicazione delle regole IAS comporta il riconoscimento tra i costi di acquisto di oneri che, di regola, non sono ricompresi nella nozione di costo fiscalmente riconosciuto.

In tutte queste ipotesi, di seguito esaminate, che pur sono in grado di incidere sotto diversi profili sul successivo processo di ammortamento o sul valore ammortizzabile, sembra potersi ritenere che prevalgano le impostazioni contabili adottate ai fini IAS rispetto alle regole fiscali, trattandosi appunto di questioni che riguardano le classificazioni/qualificazioni e dunque aspetti diversi rispetto al processo di ammortamento che appartiene ad una successiva fase di valutazione del patrimonio. Come si vedrà, in alcuni casi è la stessa Relazione al Decreto IAS a confermare questa prevalenza.

Un ulteriore tema che interessa i beni strumentali riguarda la valenza di eventuali svalutazioni operate secondo le regole dell'*impairment*. Tali svalutazioni, come noto, sono irrilevanti ai fini fiscali anche nel sistema attuale, ma si pone la questione della loro interrelazione con gli ammortamenti, in particolare in ambito Irap. La questione sarà affrontata in un separato contributo specificamente dedicato all'esame delle implicazioni fiscali dello IAS 36.

<sup>1</sup> Cfr. CROVATO, *L'ammortamento dei beni materiali*, in La fiscalità degli IAS, *IlSole24Ore*, 2009, pag. 25 e ss.

<sup>2</sup> CROVATO, *L'ammortamento dei beni materiali*, in La fiscalità degli IAS, *IlSole24Ore*, 2009, pag. 75 e ss.



Ciò detto sul piano generale, sono di seguito affrontate le principali questioni problematiche evidenziate dai commentatori sull'argomento.



## **2. AMMORTAMENTO E VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO DI BENI NON DETENUTI IN PROPRIETÀ**

Lo IAS 16 richiede, ai fini della iscrizione di una attività in bilancio, che sussista la probabilità che l'impresa riceverà i benefici riferibili al bene (par. 7). Come osservato in dottrina<sup>3</sup>, tale momento generalmente coincide con la compravendita. Tuttavia, vi possono essere dei casi in cui l'impresa ottiene la disponibilità del bene ed inizia a riceverne i benefici in un momento anteriore all'acquisizione della proprietà. Questo può ad esempio accadere negli appalti per forniture complesse, con consegna anticipata di un singolo impianto e sua immediata entrata in funzione. In tale ipotesi, dunque, secondo gli IAS il bene deve essere iscritto nell'attivo patrimoniale e conseguentemente ammortizzato. Si ritiene che tale impostazione abbia valenza anche ai fini fiscali, con conseguente possibilità di dedurre ammortamenti relativi a beni non di proprietà. E' stato al riguardo osservato che, in teoria, potrebbe obiettarsi che l'ammortamento e il momento del suo avvio attengono a questioni di "valutazioni" e dunque la deroga di cui all'art. 83 del Tuir non opererebbe. Ma una simile interpretazione restrittiva smentirebbe la valenza anche ai fini fiscali della contabilizzazione secondo la prevalenza della sostanza sulla forma, affermata dalla nuova norma introdotta con la Finanziaria 2008 e, ricollegandoci a quanto anticipato nella premessa, sembra preferibile la tesi secondo cui anche in questo caso si è in presenza di questioni riguardanti qualificazioni/classificazioni.

Altro aspetto connesso ai beni detenuti non in proprietà riguarda il relativo costo fiscale. E' stato al riguardo posto il dubbio circa le implicazioni tributarie nel caso di bene non di proprietà iscritto nel bilancio in base agli IAS e successivamente eliminato dal bilancio a causa del trasferimento a terzi dei rischi e dei relativi benefici<sup>4</sup>. Ciò potrebbe avvenire trasferendo posizioni soggettive sul bene mediante ad esempio la cessione di contratto. Ci si chiede se un bene iscritto in bilancio senza averne la proprietà formale possa dirsi portatore di un proprio valore fiscalmente riconosciuto spendibile in sede di realizzo della posizione soggettiva e come trattare la plusvalenza o la minusvalenza contabile emergente dalla cessione; o se, al contrario, la posizione soggettiva vantata sul bene non assistita dalla proprietà formale consenta solo la deduzione dei costi connessi alla disponibilità del medesimo. Anche in questo caso sembrerebbe corretto dare rilievo alla qualificazione operata ai fini IAS e trarne tutte le connesse implicazioni, dovendosi pertanto ritenere che tali beni siano portatori di un proprio costo fiscalmente riconosciuto al pari di quelli detenuti in proprietà che dovrà essere debitamente considerato, così come per l'ammortamento, anche ai fini di tutte le successive vicende che interessano i beni in esame.

## **3. COMPONENT APPROACH**

Lo IAS 16 prevede che l'impresa deve procedere a ripartire il costo di un cespite nelle sue parti significative e ammortizzare ciascuna parte distintamente, in presenza di vite utili differenti. Viene fatto in particolare l'esempio della fusoliera e dei motori di un aeromobile (par. 44). Dunque lo IAS 16 impone quello che viene comunemente chiamato "component approach". Al riguardo è stato osservato che tale

<sup>3</sup> Sul tema in esame si veda diffusamente STEVANATO, *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, Corriere Tributario, n. 39/2008, pag. 3155 e ss.; BEGHIN, *Immobilizzazioni materiali, IAS 16 e determinazione del reddito d'impresa*, Corriere Tributario, n. 44/2007, pag. 3571 e ss.

<sup>4</sup> BEGHIN, *Immobilizzazioni materiali, IAS 16 e determinazione del reddito d'impresa*, Corriere Tributario, n. 44/2007, pag. 3571 e ss.



impostazione è sconosciuta nel nostro sistema fiscale. I limiti tabellari infatti fanno riferimento ai beni intesi nella loro unitarietà sotto il profilo giuridico<sup>5</sup>. Anche nei principi contabili nazionali non si riscontra un simile approccio. Dunque, si è in presenza di una possibile divergenza tra regole contabili IAS e norme fiscali. E' stato osservato, ci sembra correttamente, che, anche in tal caso, sembrerebbe ragionevole dare rilevanza fiscale all'impostazione IAS applicando due distinti cicli di ammortamento fiscale. Potrebbe obiettarsi che così facendo si alterano le regole sulla "valutazione" dei beni e sulla ripartizione di un costo fiscale nel tempo. Ma, si ripete, sembrerebbe ragionevole, una volta accolta la prevalenza dei criteri di qualificazione e classificazione degli IAS, accettarne le conseguenze anche sul piano valutativo. In questa ottica, rimane tuttavia il problema pratico di quale aliquota di ammortamento fiscale utilizzare, qualora nel D.M. 31.12.1988 non se rinvenga alcuna adatta al caso specifico. Come già confermato in sede giurisprudenziale e dalla stessa Amministrazione Finanziaria, ove tra i beni del settore in cui opera il contribuente non sia incluso il bene specificamente utilizzato, si potranno utilizzare i coefficienti di ammortamento previsti in altri settori di attività per beni aventi analoghe caratteristiche. Ma rimane in ogni caso aperto il problema del comportamento da seguire nei casi in cui lo specifico bene non sia in ipotesi rinvenibile neanche negli altri settori di attività. In questa circostanza, allo stato attuale l'unica soluzione concretamente fattibile sembra essere quella di applicare l'aliquota del bene principale. Occorre tuttavia segnalare come, secondo altra e diversa impostazione<sup>6</sup>, in base alla normativa vigente non sembrerebbe possibile attribuire alcuna valenza fiscale agli ammortamenti calcolati con il metodo del *component approach*. Ciò in quanto i soggetti IAS adopter devono comunque continuare ad applicare le norme che limitano la deduzione dei costi, in deroga alle risultanze di bilancio. Tra queste norme rientrano certamente i coefficienti tabellari di cui al D.M. 31.12.1988 che, a loro volta, assumono come parametro di riferimento i beni che sono tali in senso giuridico e per le loro caratteristiche funzionali.

#### **4. CONTABILIZZAZIONE DI TERRENI E IMMOBILI**

Lo IAS 16 prevede che terreni ed edifici sono beni separabili e devono essere contabilizzati separatamente, anche quando vengano acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione (cave e siti utilizzati per discariche), i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici, invece, hanno vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili (par. 58). Tale criterio di contabilizzazione può facilmente generare divergenze con il regime fiscale introdotto dal D.L. n. 223/2006 (Visco-Bersani). Come noto, secondo tale disciplina il costo relativo al terreno di pertinenza di un fabbricato strumentale è indeducibile e viene assunto nella misura forfettaria del 20% (30% in caso di fabbricati industriali) del costo complessivo di terreno e fabbricato. Qualora tuttavia il valore di bilancio del terreno ecceda tali importi forfettari si assume ai fini fiscali il valore di bilancio. Per effetto di tale norma dunque potrebbe determinarsi la situazione in cui il costo del terreno (e del fabbricato) da assumere ai fini fiscali diverge da quello indicato nel bilancio IAS. Ciò in particolare accade quando il valore contabile del terreno è inferiore al valore fiscale forfettario (20%/30%). Tale divergenza è destinata a permanere ai fini Ires anche nel nuovo assetto normativo previsto dalla Finanziaria 2008,

<sup>5</sup> STEVANATO, *Profili tributari delle classificazioni di bilancio*, Corriere Tributario, n. 39/2008, pag. 3155 e ss.; BEGHIN, *Immobilizzazioni materiali, IAS 16 e determinazione del reddito d'impresa*, Corriere Tributario, n. 44/2007, pag. 3571 e ss.

<sup>6</sup> ASSONIME, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese Ias adopter – Documento 1*, pag. 65.



come si deduce dalla Relazione al Decreto IAS. La disposizione di cui alla L. n. 223/2006 è infatti considerata una norma che deroga al bilancio redatto secondo i criteri nazionali per motivi di carattere esclusivamente fiscale. Dunque, analoga deroga vale anche nei confronti del bilancio redatto secondo gli IAS e pertanto la regola fiscale continua a prevalere sulle regole di bilancio<sup>7</sup>. Occorre peraltro precisare che tale problematica non è peculiare dei soggetti IAS poiché, almeno in teoria, riguarda anche i (pochi) soggetti non IAS che abbiano esposto in bilancio il terreno pertinenziale separatamente dal fabbricato. Per quanto riguarda i profili Irap, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il divieto di ammortamento del costo dei terreni valga anche ai fini del tributo regionale, per via della locuzione della norma (art. 36.7 del D.L. n. 223/2006) che fa generico riferimento alle *"quote di ammortamento deducibili"*<sup>8</sup>. Non è tuttavia chiaro se secondo l'Agenzia si estendano all'Irap anche le percentuali forfettarie utilizzate per identificare la parte di costo riferibile al terreno. Al riguardo, condividiamo la posizione di chi ritiene che secondo il nuovo assetto normativo del tributo regionale dovrebbero assumere rilievo esclusivamente i valori contabili assegnati al terreno e al fabbricato, sulla base di apposita valutazione economica<sup>9</sup>.

## **5. AVVIO DELL'AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI E MISURA DELL'AMMORTAMENTO DEDUCIBILE NELL'ANNO DI ACQUISIZIONE**

Una ulteriore possibile divergenza tra regole IAS e normativa fiscale riguarda l'avvio dell'ammortamento dei beni strumentali. Lo IAS 16 prevede infatti che il cespite debba essere ammortizzato a partire dal momento in cui esso è disponibile all'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. Ne consegue altresì che l'ammortamento non cessa nel momento in cui il cespite non sia utilizzato oppure è ritirato dall'uso attivo (par. 55)<sup>10</sup>. Si tratta di regole che non differiscono da quelle dettate dai nostri principi contabili<sup>11</sup>. Come noto, invece, l'art. 102.1 del Tuir consente l'avvio dell'ammortamento a partire dalla data di entrata in funzione del cespite. Ciò può dunque determinare l'impossibilità di deduzione di quote di ammortamento di beni pronti all'uso ma non ancora entrati in funzione. Sembra questo uno di quei casi, cui si accennava in precedenza, in cui la distinzione tra questioni di imputazione temporale e questioni valutative appare sfumata. Taluni in dottrina<sup>12</sup>, pur nell'incertezza, ritengono si tratti di questione afferente le valutazioni, in quanto il momento di avvio dell'ammortamento ai fini fiscali fa già parte del processo di ammortamento, con conseguente applicabilità della norma fiscale anche ai soggetti IAS. A tale argomentazione si potrebbe tuttavia obiettare che l'avvio dell'ammortamento non implica particolari valutazioni, in quanto è in un certo senso imposto dal principio contabile a partire dal momento in cui il bene è pronto per l'uso. Proprio questo lo differenzerebbe dal processo di

<sup>7</sup> In tal senso anche l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/2011, par. 3.4.

<sup>8</sup> Circolare n. 36/E del 16.7.2009, par. 1.3.

<sup>9</sup> ASSONIME, Circolare n. 34/2009, pag. 9.

<sup>10</sup> Una eccezione a tale principio si ha qualora venga adottato un criterio di ammortamento non a quote costanti bensì in funzione dell'uso (per unità di prodotto).

<sup>11</sup> Il Documento OIC n. 16 precisa, al par. D.XI, che *".... l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso"* e *".... va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. L'ammortamento va sospeso invece per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo, obsoleti o da alienare"*.

<sup>12</sup> CROVATO, *L'ammortamento dei beni materiali*, in La fiscalità degli IAS, IlSole24Ore, 2009, pag. 80.



ammortamento che richiede l'individuazione della vita utile di un bene mediante un procedimento valutativo. Ulteriore argomentazione da taluno sostenuta a favore della prevalenza del dato di bilancio risiede nella circostanza che gli IAS collegano direttamente l'ammortamento all'iscrivibilità del cespite, sicché l'inizio del processo di ammortamento dovrebbe configurarsi quale corollario delle qualificazioni IAS da assumere anche ai fini fiscali<sup>13</sup>. Per altro verso sembrano esservi ulteriori elementi per ritenere applicabile anche ai soggetti IAS la regola fiscale qui in esame: nella Relazione si legge che il riferimento alla imputazione temporale IAS denota che si è inteso dare rilievo non solo alle imputazioni temporali conseguenti alle differenti qualificazioni IAS (per le quali sarebbe bastato il solo riferimento a tali qualificazioni), ma anche alle imputazioni temporali divergenti da quelle del bilancio tradizionale e pur tuttavia relative a vicende gestionali qualificate al medesimo modo. Una possibile lettura di tale passo potrebbe portare a ritenere che la scelta operata dal legislatore sia stata quella di introdurre la derivazione rafforzata con riferimento a quelle ipotesi nelle quali è la difformità tra i due set di principi contabili nei criteri imputazione temporale a comportare un potenziale diverso impatto sul bilancio. Ma non anche quella di creare regole differenziate ove tale difformità non sussista, come nel caso in esame<sup>14</sup>. Ad ogni modo, come si evince da quanto sin qui osservato, la soluzione rimane incerta. Analogamente a quanto osservato nel paragrafo precedente, si tratta di una divergenza che è dato riscontrare (ai soli fini Ires) anche per i soggetti non IAS.

Altra questione che ripropone in parte le medesime problematiche riguarda la norma di cui all'art. 102.2 del Tuir che prevede la riduzione al 50% della quota di ammortamento deducibile nell'anno di acquisizione del bene. In questo caso ci sembra tuttavia vi sia qualche elemento in più per concludere nel senso della prevalenza delle regole fiscali. Ciò in quanto la disposizione integra, di fatto, le misure delle aliquote tabellari del D.M. 31.12.1988 e, come tale, sembra applicabile anche ai soggetti IAS. Sarebbe tuttavia auspicabile un intervento normativo di semplificazione volto a ridurre i casi di disallineamento tra ammortamenti civilistici e ammortamenti fiscalmente deducibili. Ciò potrebbe ad esempio avvenire conferendo rilevanza fiscale, pur sempre nei limiti ordinari imposti dal D.M. 31.12.1988, alle quote effettivamente imputate a conto economico nell'anno di avvio dell'ammortamento, purché l'imputazione sia operata nel rispetto dei criteri dettati dai principi contabili applicati dalla singola impresa.

## **6. SPESE DI MANUTENZIONE CICLICA**

In base a quanto riportato nello IAS 16, determinati impianti o macchinari necessitano per il loro funzionamento di significative verifiche regolari per eventuali guasti, indipendentemente dal fatto che una o più parti vengano sostituite (viene fatto l'esempio degli aeromobili). In tal caso, quando si effettua ciascuna significativa verifica, il relativo costo è capitalizzato sul valore del bene come una sostituzione e l'eventuale valore contabile netto della precedente verifica è eliminato (paragrafo 14). Nella Relazione al Decreto IAS si precisa che in questo caso si è in presenza di una fattispecie che attiene alla

<sup>13</sup> ASSONIME, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese Ias adopter – Documento 1*, pag. 65.

<sup>14</sup> Se già la determinazione di differenti basi imponibili per soggetti IAS e non IAS in presenza di medesimi fatti gestionali solleva perplessità sotto il profilo del rispetto del principio di capacità contributiva, appare ancora più difficile giustificare l'applicazione di regole fiscali differenti in situazioni nelle quali i due sistemi contabili prevedono i medesimi criteri di rilevazione.



qualificazione/classificazione e dunque tale capitalizzazione rileva anche ai fini fiscali<sup>15</sup>. Ne consegue che queste spese concorreranno alla formazione del reddito per via di ammortamento del cespite cui accedono, mentre si rende inoperante, per i soggetti IAS, la norma di cui all'art. 107.1 che consente la deduzione immediata dell'accantonamento operato a fronte di tali spese nel limite del 5% del valore di ciascuna nave o aereo mobile.

## **7. SPESE DI SMANTELLAMENTO, RIMOZIONE E RIPRISTINO**

Lo IAS 16 prevede che nel costo di un elemento di immobili, impianti o macchinari rientrano anche i costi stimati inizialmente per lo smantellamento, rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste (par. 16). Inoltre, viene specificato che se il costo di un terreno include i costi di smantellamento, rimozione e ripristino, la parte relativa al ripristino del terreno è ammortizzata durante il periodo in cui si ottengono i benefici derivanti dal sostenere tali costi. In tal caso il costo è determinato in base alla migliore stima dei costi futuri da sostenere (par. 59). A fronte della capitalizzazione, la società iscrive in contropartita una passività rientrante nella disciplina di cui allo IAS 37 (accantonamenti, passività e attività potenziali). Dunque la nozione di costo ai fini IAS include anche elementi di spesa futuri non contemplati dalla nozione di costo di cui all'art. 110 del Tuir. Questa possibile divergenza tra contabilizzazione IAS e norma fiscale è considerata, nella Relazione al Decreto, una questione di qualificazione rilevante ai fini IAS che trova riconoscimento fiscale anche laddove si determini una diversa nozione di costo<sup>16</sup>. Pertanto, il costo capitalizzato concorrerà alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP per via di ammortamento, come la posta del passivo troverà pieno riconoscimento ai fini fiscali. Si ricorda peraltro che il tema era stato già affrontato dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti non IAS e risolto in modo sostanzialmente analogo, consentendo cioè al contribuente la deduzione anticipata - in correlazione con la produzione di ricavi - di costi di bonifica ancora da sostenere, ma comunque derivanti da obblighi contrattuali<sup>17</sup>.

Altro aspetto di interesse collegato all'argomento qui in esame riguarda le successive vicende afferenti tali spese. Si osserva che, secondo l'IFRIC 1, se l'attività è misurata utilizzando il modello del costo<sup>18</sup>:

- (i) le variazioni della passività devono essere rilevate ad incremento o a riduzione del costo della relativa attività nell'esercizio in corso;
- (ii) l'importo dedotto dal costo dell'attività non deve eccedere il valore contabile della stessa. Se una riduzione della passività eccede il valore contabile dell'attività, l'eccedenza deve essere rilevata immediatamente a conto economico;

<sup>15</sup> In tal senso anche l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/2011, par. 3.2.2, a commento della nozione di "classificazione".

<sup>16</sup> In tal senso anche l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/2011, par. 3.2.2, a commento della nozione di "classificazione".

<sup>17</sup> Cfr. R.M. 5.3.1998 n. 14/E e R.M. 2.6.1998 n. 52/E.

<sup>18</sup> Regole specifiche, qui non esaminate, sono previste anche per le modifiche relative ad attività valutate utilizzando il modello della rideterminazione del valore.



- (iii) se la rettifica comporta un incremento del costo dell'attività, l'impresa deve verificare che il nuovo valore contabile dell'attività non risulti superiore al suo valore recuperabile. In tal caso, l'entità deve verificare la riduzione di valore dell'attività stimandone l'importo recuperabile e deve contabilizzare qualsiasi perdita per riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 (in sostanza occorre effettuare un impairment test).

Ci sembra al riguardo che la derivazione rafforzata, una volta ammessa nella fase iniziale di prima iscrizione delle spese in questione, debba necessariamente trovare applicazione anche nelle fasi successive. Dunque, le modifiche in aumento od in diminuzione delle spese stimate dovrebbero comportare modifiche, oltre che del valore di bilancio, anche del valore fiscalmente riconosciuto dell'attività e della relativa passività. Così come l'eccedenza rilevata tra i proventi nel caso di cui al punto (ii) sopra dovrebbe essere assoggettata ad imposizione (nei limiti dei costi precedentemente dedotti), sia ai fini Ires sia, per il principio di correlazione, ai fini Irap.



## COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

---

Gianluca De Candia - Presidente  
Ermanno Fonderico - Vicepresidente  
Roberto Tudini - Segretario

### **Componenti:**

Giacomo Albano  
Fabio Aramini  
Christian Bianchi  
Antonella Bientinesi  
Domenico Buono - osservatore esterno (*Coldiretti*)  
Walter Di Cristo  
Carlo Di Giuliomaria  
Carlo Dottarelli  
Giuseppe Gatti  
Alessio Iannucci  
Francesca Mariotti - osservatore esterno (*Confindustria*)  
Silvia Massariello - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)  
Elena Mattesi  
Domenico Muratori - osservatore esterno (*Consorzio Studi e Ricerche Fiscali*)  
Marco Murolo  
Claudio Peroni  
Paolo Petrangeli  
Marco Maria Ricci  
Giacomo Ricotti - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)  
Guerino Russetti - osservatore esterno (*Agenzia delle Entrate*)  
Carlo Sauve - osservatore esterno (*Poste Italiane*)  
Roberto Vertolli - osservatore esterno (*ABI*)